



COMUNE DI SORI
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI.

Art. 1

Scopo del servizio

La Comunità Alloggio è un servizio residenziale il cui scopo è quello di mantenere l'anziano all'interno della propria comunità territoriale, prevenendone o ritardandone l'istituzionalizzazione, attraverso azioni mirate a favorire la socializzazione e ad incentivare il mantenimento dell'autonomia personale.

Art. 2

Organizzazione del servizio

La struttura della Comunità alloggio, in conformità al dettato regionale, è situata nel "centro urbano" del paese, in zona adeguatamente dotata di tutti i servizi: sanitari, postali, amministrativi, commerciali, ricreativi, balneari ed è attrezzata per rispondere a tutte le esigenze assistenziali, ivi compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, e di animazione degli ospiti.

Il servizio è funzionalmente organizzato come comunità a carattere familiare e può ospitare un numero massimo di nove utenti. Un ulteriore posto può essere usufruito per affrontare eventuali emergenze sociali.

La gestione della comunità alloggio è del Comune, che la espleta in regime di affidamento a cooperativa sociale di tipo "A" o altra impresa specializzata nel settore, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica e con criteri che pongano in equo rapporto l'aspetto economico e quello qualitativo. Le funzioni svolte dalla ditta affidataria sono stabilite con apposito contratto tra le parti.

Il servizio assistenziale all'interno della comunità alloggio è garantito per 24 ore giornaliere, essendo prevista anche la vigilanza notturna, per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi.

Il personale operante all'interno della struttura deve essere dotato, oltre che del tesserino di riconoscimento da mantenere sempre ben visibile, di vestiario idoneo dal punto di vista igienico-sanitario (cappa o pantalone+ maglietta polo) da indossare esclusivamente durante l'orario di lavoro e diverso per colore a seconda del ruolo professionale rivestito (personale ausiliario, addetto alla cucina, addetto all'assistenza dell'ospite, addetto alla animazione). I colori, da concordarsi tra Comune e Cooperativa affidataria del servizio, possono essere tinta unita, a righe o quadrettati.

Art. 3

Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel comune di Sori che abbiano compiuto i 65 anni di età, autosufficienti o parzialmente autosufficienti i quali, per motivi sociali, economici, sanitari, relazionali o psicologici - anche temporanei - debitamente accertati dalle diverse figure specialistiche, non siano in grado di vivere da soli o per i quali, il vivere soli, costituisca comunque pregiudizio per la salute fisica e/o mentale.

In caso di disponibilità di posti, possono essere accolte persone residenti non anziane, appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", per le quali ricorrano le motivazioni di cui al punto precedente, debitamente accertate, laddove la struttura si riveli compatibile con le loro esigenze assistenziali.

In caso di disponibilità di posti, ferme restando le due precedenti priorità, possono essere ammessi anziani ultrasessantacinquenni non residenti sul territorio di Sori. In tal caso l'utente o, per esso, il Comune di provenienza, pagherà una retta mensile corrispondente al reale costo pro-capite del servizio, in deroga al regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE).

Art. 4

Prestazioni fornite

Il servizio di comunità alloggio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- servizio sociale professionale
- servizio di segretariato sociale

- servizio di assistenza domiciliare
- cura e igiene della persona
- servizio lavanderia
- preparazione e somministrazione dei pasti, fino ad un massimo di tredici
- controllo nell'assunzione delle terapie farmacologiche prescritte, per le quali non si renda necessario l'intervento di personale specialistico
- vigilanza notturna
- attività ricreative e di animazione.

L'assistenza sanitaria viene garantita mediante:

- i rispettivi medici di base degli ospiti
- consultazione periodica e/o ogniqualvolta si ritenga necessario, di un medico geriatra del servizio della ASL territorialmente competente
- servizio infermieristico e/o fisioterapico domiciliare, previamente autorizzato ed erogato dal servizio sanitario di cui al punto precedente.

Art. 5

Le attività

All'interno della comunità alloggio sono proposte attività alle quali gli ospiti partecipano secondo le proprie condizioni di salute, autonomia e interesse personale.

Mensilmente deve essere predisposto un programma scritto di attività, sia individuali che di gruppo le quali, in conformità agli scopi stessi del servizio devono mirare:

- a) al mantenimento e/o recupero dell'autonomia, attraverso semplici azioni di coinvolgimento dell'anziano nella conduzione quotidiana della Comunità, al fine di stimolarne le capacità di autogestione (es: aiuto nella preparazione dei pasti, nell'apparecchiare e sparecchiare la tavola, aiuto nel mantenimento della pulizia dei locali comuni e della cura della biancheria personale, ecc.);
- b) alla socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti ludici e di svago, ma anche attraverso forme di inserimento dell'anziano nel quartiere, programmando iniziative tese a suscitare l'interesse verso la vita sociale e culturale.

Art. 6

Regole di convivenza

Al fine di garantire un'armonica vita comunitaria, vengono stabilite le seguenti regole generali:

- ogni ospite ha la possibilità, compatibilmente con lo spazio disponibile, di portare nella Comunità oggetti personali e piccoli mobili;

- eventuali oggetti di valore o somme di denaro eccedenti le piccole necessità quotidiane, non possono essere custodite nella Comunità, per cui ogni ospite è eventualmente tenuto a depositare gli oggetti in una cassetta di sicurezza presso Istituto Bancario e il denaro in appositi libretti e/o c/c bancari o postali. In caso di assenza di parenti o altre persone di fiducia dell'anziano che possano operare prelievi in caso di impossibilità da parte dell'anziano stesso, quest'ultimo potrà delegare la responsabile dell'area sociale, l'assistente sociale o la responsabile della comunità. L'operatore eventualmente delegato dovrà depositare puntuale rendicontazione delle operazioni effettuate, siglate, per convalida dal responsabile dell'area e, per quest'ultima dall'Assessore delegato alle politiche sociali;
- ferma restando la piena autonomia degli ospiti, questi ultimi sono tenuti ad informare l'operatore presente in comunità in caso di uscita. Il rientro serale, salvo casi particolari previamente concordati con l'operatore di turno nella comunità, deve avvenire entro le ore 23,00;
- devono essere rispettati gli orari per la consumazione dei pasti, esposti nella bacheca della Comunità.

Art. 7

Direzione e Controllo

La direzione e il controllo del funzionamento della comunità alloggio sono affidati al responsabile dell'Area Sociale il quale, fermi restando i sopralluoghi e i colloqui con l'utenza interessata, che possono essere svolti in qualsiasi momento, si avvale dei seguenti momenti di verifica:

- a) Riunione di verifica e coordinamento, una volta ogni tre mesi, od ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con il responsabile della cooperativa affidataria del servizio, per quanto attiene all'aspetto organizzativo e gestionale;
- b) riunione di verifica e coordinamento, due volte al mese, con gli operatori addetti al servizio e un rappresentante della cooperativa affidataria, per quanto attiene l'aspetto tecnico relativo agli interventi attivati o da programmarsì;
- c) esame della relazione dettagliata che la cooperativa affidataria dovrà presentare entro la fine di ogni anno di gestione. Il Responsabile dell'Area sociale si farà carico di sottoporre la citata relazione alla Giunta comunale per la presa d'atto da parte della stessa e per l'emanazione di nuovi eventuali indirizzi in merito.
- d) ulteriori controlli saranno effettuati dai competenti uffici della ASL e dai componenti sociali e sanitari della Commissione ex art. 5 della legge regionale n. 20/31.7.1999.
- e) a maggior tutela degli assistiti e del Comune, il Sindaco può delegare un consigliere comunale da lui individuato ad effettuare visite di controllo all'interno della comunità alloggio"***

Art. 8 **Ammissioni**

I destinatari del servizio, così come individuati al precedente art. 3, possono accedere previa domanda da presentarsi al servizio sociale comunale.

Una Commissione costituita dal responsabile dell'area sociale, dall'assistente sociale e da un rappresentante della cooperativa affidataria, valuterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e, nel caso il numero delle domande si riveli superiore ai posti disponibili, formerà una graduatoria tenuto conto dei criteri di cui al succitato art. 3 e dei seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:

1. L'anziano/a privo di parenti di primo grado (coniuge, figli, fratelli) che possano coadiuvarlo personalmente od economicamente nell'assistenza;
2. il più anziano di età;
3. l'anziano/a con il reddito più basso;
4. l'anziano/a da più lunga data residente sul territorio comunale.

Non sono comunque ammessi ad usufruire del servizio gli anziani con ISEE superiore agli 80.000,00 euro.

L'ammissione nella struttura viene disposta con determinazione del responsabile dell'area sociale.

Art. 9 **Fruizione a tempo parziale**

Al fine di consentire la massima fruibilità della struttura e garantire la possibilità di offrire interventi sociali differenziati, principalmente mirati al "contenimento" di situazioni particolari e alla prevenzione dell'emarginazione sociale è prevista anche la fruizione parziale del servizio di Comunità, da parte di anziani o altre categorie di assistiti appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", con le seguenti modalità:

- frequenza limitata alla sola mattinata;
- frequenza mattutina con consumazione del pasto;
- frequenza limitata alla sola consumazione del pasto;
- frequenza che si protrae dopo il pasto alle ore pomeridiane;
- frequenza solo pomeridiana.
- Frequenza per l'intera giornata, compresa la consumazione del pasto o di entrambi i pasti.

La frequenza parziale del servizio non può essere prevista prima delle ore 8,00 del mattino e non può essere protratta dopo le ore 19,30 della sera.

L'ammissione all'interno della struttura è comunque preventivamente disposta con determinazione del responsabile dell'area sociale.

Art. 10 **Determinazione della retta**

La retta viene annualmente stabilita dalla Giunta comunale in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione e viene determinata in base al rendiconto dei costi sostenuti nell'esercizio precedente. Qualora in base a detta rendicontazione la retta non subisse aumenti verrà comunque assoggettata all'applicazione annuale dell'aumento ISTAT.

La retta comprende il pagamento di tutte le prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, fatte salve le spese farmacologiche e le prestazioni sanitarie specialistiche per le quali sia prevista una forma di pagamento, che devono intendersi a carico diretto dell'utente.

Per le fruizioni a tempo parziale, la retta verrà stabilita in misura proporzionale al tempo stesso della fruizione. Per la sola consumazione del pasto, verrà applicata la tariffa già prevista per il servizio di refezione scolastica.

Art. 11 **Partecipazione alla spesa**

La quota di compartecipazione alla retta come sopra stabilita da parte dei singoli utenti, verrà calcolata in base all'applicazione del vigente regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE), per quanto stabilito dal D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'utente, in base alla certificazione ISEE, non copra l'intera retta stabilita, il Comune si farà carico della differenza e, in tal caso, potrà:

- rivalersi sull' assegno di accompagnamento, se percepito, fino alla concorrenza della retta mensile, annualmente stabilita;
- chiedere all'utente di farsi soggetto richiedente nei confronti dei parenti tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.. In tal caso, il contributo dovuto dai parenti verrà anch'esso calcolato in base all'applicazione del Regolamento ISEE;
- far valere il proprio credito in eventuali successioni ereditarie

All'utente verrà comunque garantita la somma di euro 100,00 mensili, anch'essa annualmente aggiornabile da parte della Giunta comunale, per spese personali da gestire in piena autonomia.